



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Segnaletica



N. 161 R.O.

Scicli, li 08/06/2017

OGGETTO: Istituzione di una Zona a Traffico Limitato in Via Castellana.

IL COMANDANTE

Vista la deliberazione G.C. n. 89 del 05/05/2017 con la quale è stata impartita direttiva al Comandante della Polizia Municipale ed al Capo Settore LL.PP. e Manutenzione per l'istituzione tra l'altro, di una nuova Zona a Traffico Limitato per la via Castellana, con accesso alla zona permesso tramite pass alle autovetture a passo d'uomo dei possessori di posto auto;

Ritenuto doveroso in esecuzione alla direttiva impartita, adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - Testo Unico del vigente O.R.E.L.;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

doversi osservare i seguenti obblighi, divieti e limitazioni **a carattere permanente in:**

ART. 1: ZONA A TRAFFICO LIMITATO

È istituita una Zona a Traffico Limitato permanente in:

- **via CASTELLANA:** da Piazza Italia a via Peralta,
da Via Ispica a Peralta.

Nella Zona a Traffico Limitato è consentito:

- il transito a passo d'uomo ai veicoli a servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno disabili;
- il transito ai mezzi di pubblica utilità, limitatamente agli interventi di servizio;
- l'accesso a passo d'uomo ai mezzi dei possessori di posto auto, esclusivamente a tal fine e previa esposizione di pass;
- il transito a passo d'uomo, nonché la fermata per il tempo strettamente necessario, ai veicoli dei residenti ed autorizzati muniti di pass, esclusivamente per le operazioni di carico e scarico di merce ingombrante;
- il transito a passo d'uomo e la sosta ai velocipedi, nel rispetto di ogni norma di prudenza prevista dal C.d.S..

ART. 2: DIVIETO DI SOSTA

E' istituito il divieto di sosta 0-24 ambo i lati con rimozione forzata, in:

- a) - **Via CASTELLANA:** da Piazza Italia a via Peralta,
da Via Ispica a Peralta.
- b) - **Via PERALTA:** da via Castellana a Via San Giuseppe.

ART. 3 La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali, ed abroga le altre ordinanze che in questi luoghi disciplinano la circolazione in modo diverso;

ART. 4: La presente sarà trasmessa al personale addetto alla segnaletica affinché provveda all'esecuzione della stessa;

ART. 5 I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

ART. 6 Gli Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n.285

(Nuovo Codice della Strada), sono incaricati di far osservare e disposizioni della presente ordinanza;

ART. 7 Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale;

ART. 8 Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. n.285/1992 e nel rispetto della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. n.495/1992.



IL COMANDANTE
Dott.ssa Maria Sgarlata

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "M. Sgarlata".